



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 231 del 28 novembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante n. 8 al Piano degli Interventi relativamente agli interventi n.7 e 22. Comune di Caldiero (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

**PRESO ATTO** che La Commissione Regionale VAS con parere n. 198 del 25.10.2016 si era espressa circa la non assoggettabilità alla procedura VAS con prescrizioni per gli interventi individuati con i nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 23 della Variante n.8 al Piano degli Interventi nel Comune di Caldiero e con la richiesta di integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare per quanto concerneva gli interventi individuati nella variante 8 con i nn. 7 e 22;

**DATO ATTO** che il Comune di Caldiero con nota pec prot. n. 15183 del 16.11.2016 acquista al prot. regionale n. 447866 del 16.11.2016 ha fatto pervenire le integrazioni richieste al Rapporto Ambientale Preliminare ed esaminata la documentazione stessa;

**ESAMINATA** la nota del Comune prot. reg. n.339307 del 9.09.16 con cui si inviava la dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini erano pervenute n.3 osservazioni, le tre osservazioni e le controdeduzioni alle stesse;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.1882 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.304433 del 5.08.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con nota n. 26993 del 12 luglio 2016 codesta spett.le Sezione ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per la Variante n. 8 al PI del Comune di Caldiero (Vr).

A seguito della disamina della documentazione, messa a disposizione alla scrivente in quanto Soggetto competente in materia ambientale nel link segnalato nella nota di cui sopra, si evidenzia che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante indicata in oggetto.

Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince che le aree interessate dalle azioni della Variante non ricadono fra quelle a pericolosità idraulica individuate dal PAI né compaiono tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre la Variante in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.



Si ritiene, comunque, opportuno integrare il contenuto del paragrafo 6 del RAP "Quadro Pianificatorio Attuale" con i seguenti atti pianificatori:

- primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE);
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE).

Entrambi sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 e sono stati approvati in data 3 marzo 2016.

La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>

Infine si segnala che nel paragrafo 5.5.2 del RAP "Assetto idrogeologico" occorre integrare l'indicazione dei corsi d'acqua con la presenza dell'Ilasi e del Prognolo che attraversano il territorio del Comune di Caldiero.

- Parere del 9.08.16 assunto al prot. reg. al n.307994 dell'ARPAV di Verona che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.269931 del 12 luglio 2016 sulla verifica di assoggettabilità per la Variante n.8 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione della variante al piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Parere n.20542 del 30.08.16 assunto al prot. reg. al n.326867 del 30.08.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota della Regione del Veneto, assunta agli atti con prot. n. 16511 del 13/07/2016), vista la documentazione di riferimento, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Si comunica tuttavia che tutto il territorio comunale di Caldiero è interessato da una frequentazione antropica attestata fin dalla preistoria, che comporta un elevato e diffuso rischio archeologico; riguardo alla Variante in oggetto, si segnala l'alto rischio archeologico dell'intervento n. 9, ubicato in prossimità di un'area dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi del D.lgs.490/1999 (D.M. del 08/06/2001). Per questo, pur ritenendo possibile in generale l'esclusione della Variante in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, che eventuali attività di scavo nella suddetta area dell'intervento n. 9, siano precedute da operazioni di verifica archeologica preliminare: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.

Si segnala infine che l'indicazione: "Il territorio comunale di Caldiero non ricade in alcuno degli ambiti riportati alla tavola 4 - Sistema insediativo e infrastrutturale storico e archeologico" (*Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla VAS, Tav. 4 - 6.1.4*), non è evidentemente corretta.



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 174/2016, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 25 ottobre 2016;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

per gli interventi individuati con i nn. 7 e 22, la Variante n.8 al Piano degli Interventi nel Comune di Caldiero, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
  - mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
  - impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  - impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
  - verificare e documentare, per il tramite del comune di Caldiero, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



Inoltre, viene riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto Infine raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine